

**CIRCOLARE n. 1/2026 del 19/06/2026**  
**Informazioni doganali per viaggi da e verso Paesi terzi**  
**Integrazione alle Condizioni Generali di Trasporto**

La presente Circolare è destinata ai passeggeri e agli autotrasportatori che usufruiscono dei servizi della compagnia di navigazione Adria Ferries S.p.A. e riassume, in forma chiara ed organica, le informazioni utili per chi viaggia da/verso Paesi extracomunitari, sulla base della “Carta doganale per chi viaggia” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli scaricabile in versione stampabile al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/carta-doganale-viaggiatore> e della normativa vigente in materia.

La presente Circolare integra e specifica le Condizioni Generali di Trasporto della Adria Ferries S.p.A., come pubblicate sul sito internet aziendale, alle quali si rinvia per ogni ulteriore disciplina contrattuale.

\* \* \*

**Effetti personali di chi viaggia**

Gli effetti personali di valore (quali, ad es., apparecchiature fotografiche, videocamere, *personal computers*, orologi), portati da chi viaggia in partenza verso Paesi extra UE, necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia, bolletta d’importazione) che dimostri, in caso di controllo all’atto del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia.

In mancanza di tali documenti, si consiglia di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

**Importazione**

Sono esenti dai diritti doganali i beni al seguito di chi viaggia, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, e porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare di chi viaggia e purché il loro valore non superi complessivamente € 300,00 per persona; detto importo è aumentato a € 430 nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Se il valore del bene supera i citati importi, è dovuto il pagamento dei diritti doganali afferenti all’intero valore del bene acquistato. Il limite di € 300,00 e di € 430,00 si riduce ad € 150,00 per i minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel valore complessivo delle soglie monetarie non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

Tabacchi, alcol e bevande alcoliche. Di seguito i quantitativi ammessi per acquisti effettuati fuori dall’Unione Europea. Ciascun quantitativo indicato sotto rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti ammesso in esenzione; per ciascuna persona l’esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei prodotti sotto menzionati, purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%. I minori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella lista.

- Sigarette: 200 pezzi, oppure
- Sigaretti (massimo 3g. ciascuno): 100 pezzi, oppure
- Sigari: 50 pezzi, oppure
- Tabacco da fumo: 250g

-Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol o Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol: 1 litro, oppure  
-Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol. : 2 litri

---

-Vino tranquillo: 4 litri  
-Birra: 16 litri

In attesa dei previsti adempimenti doganali, è possibile lasciare in custodia presso la dogana - per 90 giorni - oggetti o generi oltre il limite della “franchigia” (che saranno iscritti dall’Ufficio nell’apposito registro A/3bis). Il mancato ritiro entro il predetto termine determina la dichiarazione dello stato di abbandono dei beni e la conseguente acquisizione degli stessi all’erario nazionale.

### **Esportazione**

Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito di chi parte per un Paese non facente parte dell’Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza.

Coloro che sono residenti o domiciliati fuori dell’Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, sia superiore ad € 70,00 (IVA inclusa);
- la merce sia destinata all’uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- sulla fattura siano riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici di chi viaggia, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente che comprovi la residenza o il domicilio fuori dall’UE;
- l’uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale”;
- la fattura così convalidata venga restituita a chi ha effettuato la vendita in Italia entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto, quando l’uscita di chi viaggia dall’Unione Europea avviene da uno Stato Membro diverso dall’Italia.

Le fatture *tax free* in Italia devono essere emesse in modalità elettronica e la loro validazione, presso i punti di uscita italiani, avviene digitalmente attraverso il sistema OTELLO. Si precisa, al riguardo, che chi viaggia, al momento dell’acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l’avvenuta acquisizione della stessa in OTELLO e che tutti i dati indicati in fattura siano corretti, in particolare numero e nazionalità del passaporto o di altro documento equipollente.

Sul portale dell’Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (percorso: OTELLO → Consultazione fatture online), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere esibita ogni qual volta richiesta dall’ufficio doganale. Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea direttamente nel bagaglio al seguito di chi viaggia, ma che siano inoltrati al

domicilio estero di chi ne ha la proprietà come bagaglio “non accompagnato”. In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l’emissione, da parte del vettore, della c.d. “Lettera di Trasporto Aereo” (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell’IVA, l’ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:

- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata da chi ha effettuato la vendita;
- il nominativo del mittente e quello di chi riceve i beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore/viaggiatrice straniero/straniera (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa da chi ha effettuato la vendita in Italia.

Coloro che sono muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d’imbarco (c.d. “*through check-in*”), una per il primo volo nazionale o unionale e l’altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari - Roma - New York oppure Milano - Francoforte - Tokio), possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell’IVA, presso l’ufficio doganale nazionale sito nell’aeroporto di partenza (nell’esempio descritto Bari o Milano).

Esistono attualmente alcune società *tax free* che effettuano il rimborso immediato dell’IVA, già al momento dell’uscita della merce dal territorio italiano (o unionale). Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall’ammontare dell’IVA rimborsata al viaggiatore straniero. In ogni caso, il rimborso dell’IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.

## Valuta

Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati (strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore) è libero per importi complessivi inferiori ad € 10.000,00. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali all’atto dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori ad € 10.000,00. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari.

La mancata dichiarazione o la dichiarazione inesatta o incompleta costituisce violazione della normativa valutaria e comporta quanto segue.

### 1. Omessa dichiarazione:

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo eccedente il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale

eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento dell'importo eccedente il limite;

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento dell'importo eccedente il limite; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

## 2. Dichiarazione inesatta/incompleta:

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 25 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 15 per cento al 25 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 10.000 e non superiore a 30.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 35 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 per cento al 35 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 30.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento di tale importo; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall'Ufficio doganale di controllo ovvero dalla Guardia di Finanza, è applicata con un importo minimo pari a 900 euro in caso di omessa dichiarazione e pari a 500 in caso di dichiarazione inesatta o incompleta.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Chi ha commesso la violazione può richiedere il beneficio dell'oblazione che consente l'estinzione dell'illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

- immediatamente presso l'ufficio doganale o presso la Guardia di Finanza, di una somma pari - in caso di omessa dichiarazione - al 15 per cento dell'importo eccedente il limite fissato, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e pari al 30 per cento dell'eccedenza se compresa tra 10.000 euro e 40.000 euro, con un importo minimo di 500 euro; ovvero - in caso di dichiarazione inesatta/incompleta - di una somma pari al 10 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro, pari al 15 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro e pari al 30 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 30.000 e non superiore a 40.000, con un importo minimo di 300 euro;

- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, con pagamento immediato presso l'Ufficio doganale ovvero presso la Guardia di Finanza della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L'accesso al beneficio dell'oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

- importo eccedente superiore a 40.000 euro;
- fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

## **Animali**

### 1. Animali da compagnia (cani, gatti e furetti).

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia di tali animali a seguito di chi viaggia, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato deve contenere i dati identificativi dell'animale e di chi ne ha la proprietà e deve attestare che l'animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 (tre) mesi prima del viaggio. La vaccinazione antirabbica deve essere sempre successiva all'identificazione con il *microchip* e, se eseguita per la prima volta, deve risultare eseguita almeno 21 giorni prima della partenza. Qualora risulti che la situazione dell'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'Autorità competente, in consultazione con il servizio veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

### 2. Altri animali.

Gli esemplari di uccelli a seguito di chi viaggia, accompagnati da specifico certificato sanitario stabilito dalla Commissione europea, in numero non superiore a 5, possono essere introdotti solo attraverso Uffici doganali che siano anche sede di uffici veterinari abilitati al controllo degli animali vivi (Posto di Controllo Frontaliero - PCF); l'arrivo deve essere notificato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita ed è richiesta la visita veterinaria in ingresso.

L'importazione di altri animali - ad esempio pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diverse da quelle protette dalla CITES (Convention on International Trade of Endangered Species - Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) - è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra UE si consiglia di richiedere all'Ambasciata del Paese di destinazione i requisiti sanitari richiesti.

### 3. Prodotti di origine animale e vegetale (Importazione).

Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l'importazione da Paesi terzi (con l'esclusione di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) - a prescindere dal loro quantitativo totale - che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine.

Coloro che sono muniti del previsto certificato di importazione, prima di presentarsi all'Ufficio delle Dogane, dovranno recarsi ai Posti di Controllo Frontaliero del Ministero della Salute (PCF), per i controlli.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2122, le principali deroghe riguardano le importazioni di:

- piccole quantità di carne, e latte e loro derivati (diversi da quelli del punto successivo) fino ad un massimo di 10 kg provenienti dalle Isole Færøer e dalla Groenlandia;
- latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali (o scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell'animale che accompagna il passeggero), purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta per il consumo finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il peso di 10 kg se provenienti dalle Isole Færøer e dalla Groenlandia, o 2 kg se provenienti da Paesi diversi;
- piccole quantità di prodotti della pesca per consumo personale, purché il pesce sia eviscerato, prodotti della pesca preparati o trasformati che non superino il limite di 20 kg o il peso di un pesce, se supera tale limite (restrizioni non applicabili ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Færøer o dalla Groenlandia);
- piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che la loro quantità non superi il peso di 10 kg a persona se provengono dalle Isole Færøer o dalla Groenlandia, o di 2 kg se provengono da paesi diversi;
- alcuni prodotti esentati, quali, ad esempio, pane, biscotti, cioccolato, prodotti della confetteria, paste alimentari e tagliatelle, purché non siano uniti a prodotti a base di carne né farciti con questi, o integratori alimentari confezionati per il consumo finale.

Per maggiori indicazioni di dettaglio, si consiglia di consultare il già menzionato Regolamento (UE) 2019/2022.

Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati.

Coloro che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci delle specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione.

Il caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 125 gr. per ciascuna persona. Oltre tale limite, l'importazione è ammessa se scortata da certificato CITES da

sottoporre all'atto dell'importazione all'Ufficio della Guardia di Finanza, insieme ad eventuali certificati CITES ad uso turistico che vengono rilasciati da Uffici Esteri.

Per le uova di salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa, purché il quantitativo non superi il limite previsto per i prodotti ittici, individuato in 20 kg.

L'introduzione di piccoli quantitativi di vegetali, considerato il pericolo di diffusione di organismi nocivi, non è ammessa in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine.

Per gli alimenti vegetali o i mangimi vegetali per cui non è richiesto un certificato fitosanitario, trasportati a scopo personale, in generale, il limite di peso netto consentito è pari a 5 kg. per i prodotti freschi o a 2 kg. per prodotti secchi.

## **Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)**

### 1. Animali.

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali e alcune specie di uccelli) costituiscono "specie protette" dalla Convenzione stessa. Coloro che volessero importare tali animali devono esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle Autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le importazioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

### 2. Piante.

Anche alcuni esemplari di piante (come, ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie protette". Quindi, l'importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l'assoluto divieto di importazione o esportazione per scopi commerciali di alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

### 3. Avorio, pellicce e corallo (importazione).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all'atto dell'importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- diversi tipi di corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
- legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.

L'importazione di oggetti di avorio grezzo è sospesa. L'importazione di avorio lavorato invece in taluni casi è vietata, mentre in altri è sospesa salvo casi particolari (strumenti musicali - per i quali è obbligatorio ottenere il certificato CITES - ed oggetti di antiquariato venduti ai musei - per i quali è obbligatorio ottenere la licenza CITES).

Per una completa consultazione si rinvia alle informazioni rinvenibili al link: [www.speciesplus.net](http://www.speciesplus.net).

#### 4. Prodotti di origine animale (esportazione).

Chi voglia recarsi all'estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi a un Ufficio della Guardia di Finanza per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

### **Sanzioni**

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per chi ha commesso la violazione, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da € 1.032,00 ad € 9.296,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono sequestrati dalla Guardia di Finanza e eventualmente confiscati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

### **Ulteriori informazioni**

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - e Guardia di Finanza).

### **Beni culturali**

#### 1. Importazione.

Chi importa un bene culturale deve presentarlo in dogana per le necessarie misure di controllo e per l'applicazione della relativa fiscalità.

Per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto o un titolo equivalente. A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/8801 del Parlamento europeo e del Consiglio, è entrato in funzione il sistema europeo per l'importazione di beni culturali (ICG - *Import Cultural Goods*), relativo all'introduzione e importazione di beni culturali creati o scoperti in Paesi terzi (non UE), con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C dell'Allegato al Regolamento stesso.

Per poter importare o introdurre nell'UE tali beni è necessario, a seconda della categoria:

- ottenere una licenza di importazione, rilasciata dal Ministero della Cultura, per beni considerati "sensibili", come reperti archeologici o oggetti molto antichi;
- presentare una dichiarazione con cui si attesta la legittimità dell'esportazione dal Paese d'origine, per beni di minore rilevanza.

Gli uffici esportazione del Ministero della cultura designati al rilascio delle licenze di importazione, sono elencati al seguente link: [https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma\\_icg/](https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma_icg/).

Successivamente all'importazione, può, a domanda, essere richiesto all'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura il rilascio del certificato di avvenuta importazione.

In casi dubbi il carattere di opera d'arte viene accertato dall'Amministrazione per i Beni Culturali.

È invece vietata l'introduzione di beni culturali, di cui alla parte A dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880, rimossi dal territorio del paese terzo in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese esportati illegalmente dal Paese d'origine. L'importazione illecita di tali beni è punita secondo le norme del codice penale. Ulteriori approfondimenti sulla normativa europea sono fruibili al sito web della Commissione.

## 2. Esportazione (temporanea o definitiva).

Chi intende esportare beni culturali indicati nell'elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, quadri, oggetti d'antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni), deve presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura unitamente all'attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea.

Invece, per l'esportazione di beni culturali che non rientrano nell'elenco allegato al Regolamento (CE) 116/2009 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, è necessario rivolgersi al competente Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura, per richiedere l'autorizzazione nazionale all'esportazione - il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea - da presentare in dogana. In caso contrario, deve essere attestato da parte di chi viaggia che le cose che si intendono trasferire all'estero rientrino nelle tipologie per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio dell'attestato di libera circolazione.

È libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d'arte di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Chi intende portare all'estero le opere artistiche e gli oggetti d'arte ha l'onere di comprovare al competente Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura la prova della sussistenza di tali presupposti, mediante il rilascio di apposita autocertificazione che, munita del timbro di detto Ufficio in segno di avvenuta presentazione, sarà presentata all'Ufficio doganale all'atto dell'uscita dal territorio nazionale. Ogni ulteriore notizia può essere richiesta a uno degli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura.

Nel caso di strumenti musicali, si applicano anche le disposizioni della normativa CITES se gli oggetti contengono o sono prodotti con esemplari inclusi nella Convenzione di Washington.

### **Armi**

In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza di chi viaggia. Nel caso



in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura.

### **Medicinali**

I farmaci possono essere importati a seguito di chi viaggia qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, almeno in lingua inglese, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalle norme, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle Autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.

### **Merci contraffatte**

Non si possono introdurre o esportare nel/dal territorio azionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice penale ovvero, nei casi meno gravi, con sanzioni amministrative. Chi viaggia è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all'estero non violino diritti di proprietà intellettuale.

\* \* \*

## **Contratti di Trasporto Integrazione Condizioni Generali**

La presente Circolare:

- è pubblicata sul sito web aziendale della compagnia di navigazione: [www.adriaferries.it](http://www.adriaferries.it) ed è visibile a chiunque ne abbia interesse;
- è disponibile in formato cartaceo presso le biglietterie, gli uffici, le agenzie, i punti informativi e le aree di imbarco.

Le norme doganali e sanitarie possono essere oggetto di aggiornamenti. Adria Ferries S.p.A. invita pertanto i passeggeri e gli autotrasportatori a verificare, prima del viaggio, le informazioni più recenti sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle Autorità Sanitarie competenti, nonché a tenere conto delle eventuali regole specifiche del Paese di destinazione in materia di importazione.

Le seguenti clausole integrano le Condizioni Generali di Trasporto della compagnia Adria Ferries S.p.A. e devono essere lette in collegamento con la presente Circolare.

1. Lo Shipper/Caricatore garantisce che tutte le merci caricate sui veicoli imbarcati sulle navi del vettore sono conformi alla normativa doganale e valutaria applicabile nell'Unione europea e in Italia e non rientrano tra quelle vietate o soggette a restrizioni senza le prescritte autorizzazioni, come indicate nella presente Circolare.
2. Lo Shipper/Caricatore si impegna a fornire, su richiesta del Vettore, ogni informazione e documentazione necessaria per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di cooperazione con le Autorità doganali e con la Guardia di Finanza, in coerenza con quanto previsto dalla presente Circolare.



3. Lo Shipper/Caricatore dichiara che le informazioni fornite in sede di prenotazione e di *check-in* (tipologia merce, quantità, origine, valore, eventuali regimi agevolati o franchigie, ecc...) sono veritiere, complete e aggiornate, anche alla luce dei limiti e dei divieti indicati nella presente Circolare. Qualsiasi difformità costituirà inadempimento grave e comporterà il diritto del vettore di risolvere il contratto di trasporto e di richiedere il risarcimento dei danni.
4. Lo Shipper/Caricatore manleva e tiene indenne il vettore, i suoi dipendenti ed il Comandante della Nave da ogni pretesa, sanzione amministrativa, costo, onere e danno (incluse spese legali) derivanti da violazioni doganali connesse a merci occultate, non dichiarate o dichiarate in modo infedele, nonché da violazioni delle norme su valuta, prodotti di origine animale e vegetale, su CITES e beni culturali, inclusa ogni altra violazione delle norme vigenti in materia.
5. Il vettore si riserva il diritto di effettuare, direttamente e/o con l'ausilio delle Autorità competenti, verifiche sui veicoli e sui relativi carichi, nel rispetto della normativa vigente. Lo Shipper/Caricatore si impegna a collaborare a tali ispezioni, accettando, sin d'ora, di mettere a disposizione del vettore i veicoli, i documenti e le informazioni necessarie. In presenza di fondati sospetti di violazioni doganali o di carichi non conformi alla normativa o alla presente Circolare, il vettore potrà rifiutare l'imbarco, senza che ciò possa comportare responsabilità per ritardi o per mancata esecuzione del trasporto.
6. I passeggeri allo stesso modo, sono tenuti a rispettare la normativa doganale vigente all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea, nonché le indicazioni contenute nella presente Circolare, dichiarando alle Autorità competenti le merci trasportate nei bagagli o nel veicolo, quando richiesto.
7. Il passeggero prende atto che le Autorità doganali e la Guardia di Finanza possono procedere al controllo dei mezzi e dei bagagli.
8. È severamente escluso imbarcare merci vietate o soggette a specifiche autorizzazioni (es. armi, stupefacenti, rifiuti pericolosi, beni culturali, specie protette CITES, prodotti di origine animale vietati, ecc...) senza il possesso dei titoli richiesti. Il passeggero resta esclusivamente responsabile per eventuali violazioni.
9. Il vettore non è responsabile per le conseguenze di dichiarazioni mendaci o omissioni del passeggero in materia doganale o valutaria.
10. Il vettore potrà segnalare alle Autorità competenti qualsiasi situazione ritenuta sospetta in relazione alle merci o ai bagagli trasportati dal passeggero e potrà rifiutare l'imbarco o imporre lo sbarco di tali merci, in coordinamento con le Autorità, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla presente Circolare.
11. Eventuali ritardi o disagi derivanti da controlli doganali sui bagagli o sui veicoli del passeggero non daranno diritto ad alcun risarcimento, salvo il caso di colpa grave del vettore.

Le disposizioni contenute nella presente Circolare e nelle correlate clausole integrative delle Condizioni Generali di Trasporto di Adria Ferries si applicano nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti.

\* \* \*

### Principali riferimenti normativi

1. Regolamento (UE) 952/2013 (CDU) e Regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/382.
3. Regolamento (UE) 2019/880 e Regolamento (CE) 116/2009.

Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali porti		
Ancona	PCF	(+39) 071 9944627 (+39) 071 9944628 (+39) 071 9944630 (+39) 071 9944111
Bari	PCF	(+39) 080 9180250 (+39) 080 9180337
Cagliari	PCF	(+39) 070 7591898
Civitavecchia	PCF	(+39) 0766 5081201 (+39) 0766 508111
Genova	PCF	(+39) 010 8541647
Napoli	PCF	(+39) 081 19334673
Palermo	PCF	(+39) 091 7653107



**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

# Carta Doganale per chi viaggia

INFORMAZIONI UTILI A CHI VIAGGIA



## Indice

<b>1.</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Viaggi nell'ambito dell'Unione Europea .....</b>	<b>4</b>
2.1	Oggetti e generi di consumo .....	4
2.2	Valuta.....	6
2.3	Animali .....	10
2.4	Specie protette.....	11
2.5	Beni culturali.....	13
2.6	Armi.....	15
2.7	Mezzi di trasporto.....	15
<b>3.</b>	<b>Viaggi da e verso Paesi extracomunitari .....</b>	<b>18</b>
3.1	Oggetti e generi di consumo .....	18
3.2	Valuta.....	24
3.3	Animali .....	28
3.4	Specie protette.....	32
3.5	Beni culturali.....	35
3.6	Armi.....	38
3.7	Medicinali .....	39
3.8	Merci contraffatte .....	39
3.9	Controlli dei bagagli nei viaggi aerei .....	40
<b>4.</b>	<b>Contatti .....</b>	<b>42</b>
	Paesi dell'Area Schengen .....	45
	Paesi zona Euro .....	46

## 1. Introduzione<sup>1</sup>

### Utile per chi arriva, preziosa per chi parte

Le dogane sono un'istituzione antica la cui missione non ha mai cessato di evolvere. Oggi la politica doganale per i Paesi dell'Unione Europea non è più di esclusiva competenza degli Stati nazionali, ma vive ancora attraverso di essi, e con obiettivi di tutto rilievo: innanzitutto rendere più efficace e uniforme in tutti i Paesi membri l'accertamento dei tributi doganali; ma oltre a questo, garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti, combattere il commercio dei prodotti contraffatti (nel caso del nostro Paese autentica minaccia per la crescita delle imprese protagoniste del *made in Italy*) e il traffico di specie protette e di sostanze illecite.

Tale attività ha il suo impatto anche nel campo dei controlli relativi a chi viaggia in provenienza/partenza da/per l'estero. Ad essi è dedicata

---

<sup>1</sup> eventuali termini maschili presenti nella Carta per chi viaggia si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

appunto questa “Carta doganale per chi viaggia”, che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate. L’obiettivo è quello di munire tutti coloro che attraversano gli spazi doganali di uno strumento di facile e immediata consultazione.

Divisa in due parti - viaggi da/verso Paesi extracomunitari e viaggi nell’ambito dell’Unione Europea - la Carta riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente porta a seguito chi viaggia.

## I Paesi dell'Unione Europea



## 2. Viaggi nell'ambito dell'Unione Europea

### 2.1 Oggetti e generi di consumo



Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri dell'Unione Europea sono uno spazio unico di libera circolazione per persone, merci e capitali.

Quindi, chi viaggia dall'uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea, può portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti effettuati da privati.

Inoltre, anche in funzione di taluni ulteriori criteri come, ad esempio, le modalità di trasporto o l'attività commerciale svolta da chi detiene detti beni, gli stessi potrebbero comunque essere considerati acquistati per scopi commerciali.

In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

Prodotti del Tabacco	
Sigarette	800 pezzi
<i>Oppure</i>	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	400 pezzi
<i>Oppure</i>	
Sigari	200 pezzi
<i>Oppure</i>	
Tabacco da fumo	1 kg
Alcole e bevande alcoliche	
Alcole o bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%	10 litri
Alcole o bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22%	20 litri
Vino (di cui 60 litri di vino spumante)	90 litri
Birra	110 litri

## 2.2 Valuta



Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso i paesi UE. La mancata dichiarazione o la dichiarazione inesatta/incompleta costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

Omessa dichiarazione

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo eccedente il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale

eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento dell'importo eccedente il limite;

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento dell'importo eccedente il limite; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

#### Dichiarazione inesatta/incompleta

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 25 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 15 per cento al 25 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 10.000 e non superiore a 30.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 35 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 per cento al 35 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 30.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale differenza



e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento di tale importo; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall'Ufficio doganale di controllo ovvero dalla Guardia di Finanza, è applicata con un importo minimo pari a 900 euro in caso di omessa dichiarazione e pari a 500 in caso di dichiarazione inesatta o incompleta.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Chi ha commesso la violazione può richiedere di essere ammesso al beneficio dell'oblazione che consente l'estinzione dell'illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

- immediatamente presso l'ufficio doganale o presso la Guardia di Finanza, di una somma pari – in caso di omessa dichiarazione – al 15 per cento dell'importo eccedente il limite fissato, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e pari al 30 per cento dell'eccedenza se compresa tra 10.000 euro e 40.000 euro, con un importo minimo di 500 euro; ovvero - in caso di dichiarazione inesatta/incompleta – di una somma pari al 10 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro, pari al 15 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro e pari al 30 per cento della differenza tra trasportato e

dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 30.000 e non superiore a 40.000, con un importo minimo di 300 euro;

- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, con pagamento immediato presso l'Ufficio doganale ovvero presso la Guardia di Finanza della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L'accesso al beneficio dell'oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

- importo eccedente superiore a 40.000 euro;
- fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

## 2.3 Animali



### Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti)

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione di tali animali in Italia a seguito di chi viaggia, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell'Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o *microchip* - e di chi ne ha proprietà, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda e Finlandia, sarà necessario, tra le 24 e le 120 ore precedenti il viaggio, il trattamento per *echinococco multilocularis*.

Qualora dai controlli risulti che la situazione dell'animale non soddisfi i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il servizio veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

## Altri animali

Per altri animali (ad esempio uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri) fatte salve le norme CITES, ogni Stato membro stabilisce le condizioni per l'ingresso di animali diversi da cani, gatti e furetti. Per l'introduzione dai Paesi membri in Italia non è previsto alcun certificato.

## 2.4 Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)



## Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali e alcune specie di uccelli) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa.

Chi volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, prova della legale acquisizione dell'esemplare (permesso di esportazione o altra documentazione).

Sono assolutamente vietate le introduzioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti degli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

## Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come, ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”; l’introduzione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione a scopo commerciale per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i *cactus Ariocarpus* e le orchidee *Papiotelinum*.

## Avorio, pellicce e corallo

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- alcuni tipi di corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
- legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.

Il commercio all’interno dell’UE di oggetti di avorio grezzo o lavorato è sospeso salvo casi particolari (strumenti musicali ed oggetti di antiquariato anteriori al 1947 di grande valore culturale, artistico o storico) per i quali è obbligatorio ottenere il certificato CITES.

Per una completa consultazione si rinvia alle informazioni rinvenibili al link: [www.speciesplus.net](http://www.speciesplus.net).

## Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per chi ha commesso la violazione, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 euro a 9.296 euro. Gli oggetti introdotti illegalmente sono sequestrati dalla Guardia di Finanza e eventualmente confiscati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

## Ulteriori informazioni

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - e Guardia di Finanza).

## 2.5 Beni culturali



### Introduzione in Italia

Chi proviene da un Paese unionale deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza e munirsi della certificazione necessaria per far

uscire il bene. È fatto obbligo di informarsi sulle norme e sui documenti necessari per la movimentazione di un bene culturale.

In caso di documentazione idonea, è opportuno rivolgersi agli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura, di regola incardinati presso le Soprintendenze, per l'eventuale il rilascio del certificato di avvenuta spedizione. Non occorre certificazione, invece, per l'introduzione in Italia di opere d'arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi.

### Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)

Per l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, deve essere richiesto all'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura il rilascio di un'autorizzazione nazionale all'uscita, il cosiddetto attestato di libera circolazione, che costituisce titolo per l'uscita definitiva dal Paese, ovvero di circolazione temporanea, che comporta l'obbligo di rientro nel Paese stesso.

Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un'autocertificazione accompagnata da fotografie e munita del timbro del suddetto Ministero, con la quale chi ne ha la proprietà ha l'onere di comprovare la sussistenza di tali presupposti.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta ad uno degli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura.

## 2.6 Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza di chi le detiene.

## 2.7 Mezzi di trasporto



In caso di acquisto di mezzi di trasporto nuovi è previsto il pagamento dell'IVA nello Stato di destinazione anche se chi vende, l'acquirente o entrambi i soggetti sono privati consumatori.

Un mezzo di trasporto si considera nuovo, sotto il profilo fiscale, quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:



- veicolo con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
  - abbia percorso meno di seimila chilometri;
  - sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
- imbarcazione di lunghezza superiore a 7,5 metri
  - abbia navigato meno di cento ore;
  - sia stata ceduta prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
- aeromobile con peso totale superiore a 1.555 Kg
  - abbia volato per meno di quaranta ore;
  - sia stato ceduto prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente.

In caso di acquisto di mezzi di trasporto usati, nell'accezione fiscale del termine, la persona che li utilizza per esigenze private dovrà pagare l'IVA del Paese di chi ha effettuato la vendita, ove si tratti di un soggetto d'imposta nel proprio Paese UE, mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche chi vende è un soggetto privato.

Se l'acquisto dei mezzi di trasporto, nuovi o usati, viene effettuato da soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, tali soggetti sono tenuti all'assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria, ferma restando l'eventuale applicazione da parte del cedente comunitario del particolare regime del margine, in caso di mezzi di trasporto usati.

Attenzione: per gli adempimenti concernenti l'immatricolazione o l'iscrizione dei mezzi di trasporto, si consiglia di acquisire le necessarie informazioni presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



### 3. Viaggi da e verso Paesi extracomunitari

#### 3.1 Oggetti e generi di consumo



#### Effetti personali di chi viaggia

Gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, *personal computers*, orologi), portati da chi viaggia in partenza verso Paesi extra-UE., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d'importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia di produrre, presso l'ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

#### Importazione

Sono esenti dai diritti doganali i beni al seguito di chi viaggia, in arrivo da un Paese non facente parte dell'Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all'uso personale o familiare di chi viaggia e purché il loro valore non superi complessivamente 300 euro per persona; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Se il valore del bene supera i citati importi, è dovuto il pagamento dei diritti doganali afferenti all'intero valore del bene acquistato. Il limite dei 300 euro e dei 430 euro si riduce a 150 euro per i minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel valore complessivo delle soglie monetarie non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

In attesa dei previsti adempimenti doganali, è possibile lasciare in custodia presso la dogana - per 90 giorni - oggetti o generi oltre il limite della "franchigia" (che saranno iscritti dall'Ufficio nell'apposito registro A/3Bis). Il mancato ritiro entro il predetto termine determina la dichiarazione dello stato di abbandono dei beni e la conseguente acquisizione degli stessi all'erario nazionale.

**Tabacchi, alcol e bevande alcoliche**

Quantitativi ammessi per acquisti effettuati fuori dall'Unione Europea

**Prodotti del Tabacco**

Sigarette	200 pezzi
-----------	-----------

*Oppure*

Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	100 pezzi
-----------------------------------	-----------

*Oppure*

Sigari	50 pezzi
--------	----------

*Oppure*

Tabacco da fumo	250 grammi
-----------------	------------

**Alcool e bevande alcoliche**

Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol.	1 litro
---	---------

*Oppure*

Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol.	2 litri
---	---------

*Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti ammesso in esenzione; per ciascuna persona l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%.*

**Altre bevande alcoliche**

Vino tranquillo	4 litri
-----------------	---------

Birra	16 litri
-------	----------

*N.B.: I minori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella presente tabella.*

## Esportazione

Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito di chi parte per un Paese non facente parte dell'Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza.

Coloro che sono residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, sia superiore ai 70 euro (IVA inclusa);
- la merce sia destinata all'uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- sulla fattura siano riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici di chi viaggia, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente che comprovi la residenza o il domicilio fuori dall'UE;
- l'uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal "visto doganale";
- la fattura così convalidata venga restituita a chi ha effettuato la vendita in Italia entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto, quando l'uscita di chi viaggia dall'Unione Europea avviene da uno Stato Membro diverso dall'Italia.

Le fatture *tax free* in Italia devono essere emesse in modalità elettronica e la loro validazione, presso i punti di uscita italiani, avviene digitalmente attraverso il sistema OTELLO.

Si precisa, al riguardo, che chi viaggia, al momento dell'acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l'avvenuta acquisizione della stessa in OTELLO e che tutti i dati indicati in fattura siano corretti, in particolare il numero e la nazionalità del passaporto o di altro documento equipollente.

Sul portale dell'Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (percorso: OTELLO → Consultazione fatture *online*), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere esibita ogni qual volta richiesta dall'ufficio doganale.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale dell'Unione europea direttamente nel bagaglio al seguito di chi viaggia, ma che siano inoltrati al domicilio estero di chi ne ha la proprietà come bagaglio “non accompagnato”.

In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l'emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell'IVA, l'ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:

- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata da chi ha effettuato la vendita;
- il nominativo del mittente e quello di chi riceve i beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore/viaggiatrice straniero/straniera (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa da chi ha effettuato la vendita in Italia.

Coloro che sono muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d'imbarco (c.d. "*through check-in*"), una per il primo volo nazionale o unionale e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari - Roma - New York oppure Milano - Francoforte - Tokio), possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell'IVA, presso l'ufficio doganale nazionale sito nell'aeroporto di partenza (nell'esempio descritto Bari o Milano).

Esistono attualmente alcune società *tax free* che effettuano il rimborso immediato dell'IVA, già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o unionale). Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

In ogni caso, il rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.

## 3.2 Valuta



Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati (strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore) è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari.

La mancata dichiarazione o la dichiarazione inesatta/incompleta costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

Omessa dichiarazione

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo eccedente il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000 - il

sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento dell'importo eccedente il limite;

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento dell'importo eccedente il limite; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

#### Dichiarazione inesatta/incompleta

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 25 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 15 per cento al 25 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 10.000 e non superiore a 30.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 35 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 per cento al 35 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 30.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento di tale importo;

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento di tale importo; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall'Ufficio doganale di controllo ovvero dalla Guardia di Finanza, è applicata con un importo minimo pari a 900 euro in caso di omessa dichiarazione e pari a 500 in caso di dichiarazione inesatta o incompleta.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Chi ha commesso la violazione può richiedere il beneficio dell'oblazione che consente l'estinzione dell'illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

- immediatamente presso l'ufficio doganale o presso la Guardia di Finanza, di una somma pari – in caso di omessa dichiarazione – al 15 per cento dell'importo eccedente il limite fissato, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e pari al 30 per cento dell'eccedenza se compresa tra 10.000 euro e 40.000 euro, con un importo minimo di 500 euro; ovvero - in caso di dichiarazione inesatta/incompleta – di una somma pari al 10 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro, pari al 15 per cento

della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro e pari al 30 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 30.000 e non superiore a 40.000, con un importo minimo di 300 euro;

- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, con pagamento immediato presso l'Ufficio doganale ovvero presso la Guardia di Finanza della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L'accesso al beneficio dell'oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

- importo eccedente superiore a 40.000 euro;
- fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

### 3.3 Animali



#### Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti)

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia di tali animali a seguito di chi viaggia, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato deve contenere i dati identificativi dell'animale e di chi ne ha la proprietà e deve attestare che l'animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio. La vaccinazione antirabbica deve essere sempre successiva all'identificazione con il microchip e, se eseguita per la prima volta, deve risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

Qualora risulti che la situazione dell'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il servizio veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

## Altri animali

Gli esemplari di uccelli a seguito di chi viaggia, accompagnati da specifico certificato sanitario stabilito dalla Commissione europea, in numero non superiore a 5, possono essere introdotti solo attraverso Uffici doganali che siano anche sede di uffici veterinari abilitati al controllo degli animali vivi (Posto di Controllo Frontaliero - PCF); l'arrivo deve essere notificato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita ed è richiesta la visita veterinaria in ingresso.

L'importazione di altri animali - ad esempio pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diverse da quelle protette dalla CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species* - Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) - è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra UE si consiglia di richiedere all'Ambasciata del Paese di destinazione i requisiti sanitari richiesti.

## Prodotti di origine animale e vegetale (Importazione)

Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l'importazione da Paesi terzi (con l'esclusione di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) - a prescindere dal loro quantitativo totale - che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Coloro che sono muniti del previsto certificato di importazione,

prima di presentarsi all'Ufficio delle Dogane, dovranno recarsi ai Posti di Controllo Frontaliero del Ministero della Salute (PCF), per i controlli richiesti.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2122, le principali deroghe riguardano le importazioni di:

- piccole quantità di carne, e latte e loro derivati (diversi da quelli del punto successivo) fino ad un massimo di 10 kg provenienti dalle Isole Færøer e dalla Groenlandia;
- latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali (o scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell'animale che accompagna il passeggero), purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta per il consumo finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il peso di 10 kg se provenienti dalle Isole Færøer e dalla Groenlandia, o 2 kg se provenienti da Paesi diversi;
- piccole quantità di prodotti della pesca per consumo personale, purché il pesce sia eviscerato, prodotti della pesca preparati o trasformati che non superino il limite di 20 kg o il peso di un pesce, se supera tale limite (restrizioni non applicabili ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Færøer o dalla Groenlandia);
- piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che la loro quantità non superi il peso di 10 kg a persona se provengono dalle Isole

Færøer o dalla Groenlandia, o di 2 kg se provengono da paesi diversi;

- alcuni prodotti esentati, quali, ad esempio, pane, biscotti, cioccolato, prodotti della confetteria, paste alimentari e tagliatelle, purché non siano uniti a prodotti a base di carne né farciti con questi, o integratori alimentari confezionati per il consumo finale.

Per maggiori indicazioni di dettaglio, si consiglia di consultare il già menzionato Regolamento (UE) 2019/2022.

Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati.

Coloro che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci delle specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione.

Il caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 125 gr. per ciascuna persona. Oltre tale limite, l'importazione è ammessa se scortata da certificato CITES da sottoporre al momento dell'importazione all'Ufficio della Guardia di Finanza, insieme ad eventuali certificati CITES ad uso turistico che vengono rilasciati da Uffici Esteri.

Per le uova di salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa, purché il quantitativo non superi il limite previsto per i prodotti ittici, individuato in 20 kg.

L'introduzione di piccoli quantitativi di vegetali, considerato il pericolo di diffusione di organismi nocivi, non è ammessa in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine.

Per gli alimenti vegetali o i mangimi vegetali per cui non è richiesto un certificato fitosanitario, trasportati a scopo personale, in generale, il limite di peso netto consentito è pari a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per prodotti secchi.

### 3.4 Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)



#### Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali e alcune specie di uccelli) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Coloro che volessero importare tali animali devono esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le importazioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte

all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

## Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come, ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l'importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l'assoluto divieto di importazione o esportazione per scopi commerciali di alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i *cactus Ariocarpus* e le orchidee *Papiotelinum*.

## Avorio, pellicce e corallo

### Importazione

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all'atto dell'importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- diversi tipi di corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
- legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.

L'importazione di oggetti di avorio grezzo è sospesa. L'importazione di avorio lavorato invece in taluni casi è vietata, mentre in altri è sospesa salvo casi particolari (strumenti musicali - per i quali è obbligatorio

ottenere il certificato CITES - ed oggetti di antiquariato venduti ai musei - per i quali è obbligatorio ottenere la licenza CITES).

Per una completa consultazione si rinvia alle informazioni rinvenibili al link: [www.speciesplus.net](http://www.speciesplus.net).

## Prodotti di origine animale

### Esportazione

Chi voglia recarsi all'estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi a un Ufficio della Guardia di Finanza per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

### Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per chi ha commesso la violazione, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 euro a 9.296 euro. Gli oggetti introdotti illegalmente sono sequestrati dalla Guardia di Finanza e eventualmente confiscati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

### Ulteriori informazioni

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - e Guardia di Finanza).

## 3.5 Beni culturali

### Importazione

Chi importa un bene culturale deve presentarlo in dogana per le necessarie misure di controllo e per l'applicazione della relativa fiscalità. Per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto o un titolo equivalente. A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/880<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, è entrato in funzione il sistema europeo per l'importazione di beni culturali (ICG – Import Cultural Goods), relativo all'introduzione e importazione di beni culturali creati o scoperti in Paesi terzi (non UE), con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C dell'Allegato al Regolamento stesso.

Per poter importare o introdurre nell'UE tali beni è necessario, a seconda della categoria:

- ottenere una licenza di importazione, rilasciata dal Ministero della Cultura, per beni considerati “sensibili”, come reperti archeologici o oggetti molto antichi<sup>2</sup>;
- presentare una dichiarazione con cui si attesta la legittimità dell'esportazione dal Paese d'origine, per beni di minore rilevanza<sup>3</sup>.

Gli uffici esportazione del Ministero della cultura designati al rilascio delle licenze di importazione, sono elencati al seguente link:

[https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma\\_icg/](https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma_icg/)

<sup>1</sup> <https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/03/Reg.-2019-880.pdf>

<sup>2</sup> Categorie di beni elencati nella parte B) dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880

<sup>3</sup> Categorie di beni elencati nella parte C) dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880

Successivamente all'importazione, può, a domanda, essere richiesto all'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura il rilascio del certificato di avvenuta importazione.

In casi dubbi il carattere di opera d'arte viene accertato dall'Amministrazione per i Beni Culturali.

**È invece vietata l'introduzione di beni culturali, di cui alla parte A dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880, rimossi dal territorio del paese terzo in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese esportati illegalmente dal Paese d'origine. L'importazione illecita di tali beni è punita secondo le norme del codice penale.**

Ulteriori approfondimenti sulla normativa europea sono fruibili al [sito web](#) della Commissione..

### Esportazione (temporanea o definitiva)

Chi intende esportare beni culturali indicati nell'elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, quadri, oggetti d'antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni), deve presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura unitamente all'attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea.

Invece, per l'esportazione di beni culturali che non rientrano nell'elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, è necessario rivolgersi al competente Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura, per

richiedere l'autorizzazione nazionale all'esportazione - il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea - da presentare in dogana. In caso contrario, deve essere attestato da parte di chi viaggia che le cose che si intendono trasferire all'estero rientrino nelle tipologie per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio dell'attestato di libera circolazione.

È libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d'arte di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Chi intende portare all'estero le opere artistiche e gli oggetti d'arte ha l'onere di comprovare al competente Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura la prova della sussistenza di tali presupposti, mediante il rilascio di apposita autocertificazione che, munita del timbro di detto Ufficio in segno di avvenuta presentazione, sarà presentata all'Ufficio doganale all'atto dell'uscita dal territorio nazionale.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta a uno degli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura.

Nel caso di strumenti musicali, si applicano anche le disposizioni della normativa CITES se gli oggetti contengono o sono prodotti con esemplari inclusi nella Convenzione di Washington.

### 3.6 Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza di chi viaggia.

Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura.

### 3.7 Medicinali



I farmaci possono essere importati a seguito di chi viaggia qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, almeno in lingua inglese, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalla normativa, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.

### 3.8 Merci contraffatte



Non si possono introdurre o esportare nel/dal territorio azionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice penale ovvero, nei casi meno gravi, con sanzioni amministrative. Chi viaggia è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all'estero non violino diritti di proprietà intellettuale.

### 3.9 Controlli dei bagagli nei viaggi aerei



#### In partenza

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche qualora l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione extra UE. In caso di trasbordo su altro aereo prima dell'uscita dalla UE, i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito.

#### In arrivo

I controlli doganali vengono svolti, di regola, nel Paese unionale di arrivo. Diversamente, qualora chi arrivi in un aeroporto unionale debba proseguire cambiando aereo per una diversa destinazione unionale con un volo intracomunitario, i controlli sui bagagli registrati vengono svolti all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano vengono svolti nel primo aeroporto unionale di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda l'esenzione.

## Pagamenti in dogana

Presso tutti gli Uffici doganali è attivo il servizio di riscossione che consente di effettuare i pagamenti in dogana con carta elettronica (Pago Bancomat, Maestro, Visa e MasterCard).

Il pagamento non comporta l'applicazione di commissioni fino al limite di euro 5.164,00, dovute invece, oltre tale soglia, nelle seguenti misure: 0,61 per cento per i versamenti effettuati con pago bancomat, 0,81 per cento per le carte del circuito Maestro, 1,22 per cento per Visa/MasterCard Retail e 1,73 per cento per Visa/MasterCard business.

È possibile, inoltre, utilizzare lo strumento di pagamento denominato OPERA (Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica) che consente di eseguire i pagamenti dei tributi tramite la piattaforma PagoPA.

## 4. Contatti

Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali aeroporti		
Ancona - R. Sanzio		(+39) 071 9944111
Bari - Palese		(+39) 080 9180236 (+39) 080 9180240
Bergamo - Orio al Serio	PCF	(+39) 0350 862289
Bologna - G. Marconi	PCF	(+39) 051 3783387
Cagliari-Elmas - M. Mameli		(+39) 070 7591273
Caselle (TO) - S. Pertini	PCF	(+39) 335 1828274 (+39) 011 3484752 (+39) 011 3484776 (+39) 011 3484779
Catania - Fontanarossa		(+39) 095 7239336 (+39) 091 7653383 (+39) 091 7653387
Ciampino (Roma) - G. B. Pastine		(+39) 06 79494544
Firenze - A. Vespucci		(+39) 055 7366251 (+39) 055 7366264
Fiumicino (Roma) - L. Da Vinci	PCF	(+39) 06 65954343
Genova - C. Colombo		(+39) 010 8541581
Lamezia Terme – Sant’Eufemia		(+39) 0961 508090 (+39) 0961 508097
Malpensa - Aeroporto Malpensa	PCF	(+39) 033 21822111
Milano - Linate		(+39) 02 45389111
Napoli - Capodichino		(+39) 081 7896268
Palermo - Falcone e Borsellino		(+39) 091 7020249

Pisa - G. Galilei	PCF	(+39) 055 7366707
Reggio Calabria - Aeroporto dello Stretto		(+39) 0965 332022
Rimini - Miramare		(+39) 051 3783577 (+39) 051 3783583
Venezia - Marco Polo	PCF	(+39) 041 2605838 (+39) 041 8773594
Verona – Catullo		(+39) 045 8624371 (+39) 045 8624375 (+39) 045 8624376

Dati aggiornati a gennaio 2024  
PCF: Posto di Controllo Frontaliero

**Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali porti**

Ancona	PCF	(+39) 071 9944627 (+39) 071 9944628 (+39) 071 9944630 (+39) 071 9944111
Bari	PCF	(+39) 080 9180250 (+39) 080 9180337
Cagliari	PCF	(+39) 070 7591898
Civitavecchia	PCF	(+39) 0766 5081201 (+39) 0766 508111
Genova	PCF	(+39) 010 8541647
Napoli	PCF	(+39) 081 19334673
Palermo	PCF	(+39) 091 7653107

---

Venezia	PCF	(+39) 041 8773695 (+39) 041 8773701
---------	-----	--

Dati aggiornati a gennaio 2024  
PCF: Posto di Controllo Frontaliero

---

## Paesi dell'Area Schengen

L'Accordo di Schengen ha abolito i controlli sistematici alle frontiere, permettendo il libero movimento delle persone e incentivando lo sviluppo del mercato interno. Ogni stato sottoscrittore dell'accordo può sospendere l'uso del trattato per un limitato periodo e per specifici motivi. L'Area Schengen comprende attualmente **23 Stati membri UE** e **4 paesi associati al di fuori dell'UE**:

Paesi membri dell'Unione europea				Paesi associati fuori UE
Austria	Finlandia	Malta	Slovacchia	Islanda
Belgio	Germania	Polonia	Slovenia	Liechtenstein
Bulgaria	Grecia	Paesi Bassi	Spagna	Norvegia
Croazia	Italia	Portogallo	Svezia	Svizzera
Danimarca	Lettonia	Repubblica Ceca	Ungheria	
Estonia	Lituania	Romania	Francia	
Lussemburgo				

## Paesi zona Euro

L'euro è stato adottato dai seguenti **20 Paesi dell'Unione Europea**:

Austria	Finlandia	Italia	Paesi Bassi
Belgio	Francia	Lettonia	Portogallo
Cipro	Germania	Lituania	Slovacchia
Croazia	Grecia	Lussemburgo	Slovenia
Estonia	Irlanda	Malta	Spagna



**Edizione Luglio 2025**

**A cura dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli**

**Per ulteriori informazioni consultare il sito: [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)**